

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. Nuovo testo C. 925 Costa ed abb. (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) 18

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 24

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. Testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb. (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 19

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. Testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb. (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) 19

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni*) 27

Sui lavori della Commissione 22

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 22

SEDE REFERENTE:

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore. Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43 (*Seguito dell'esame e conclusione*) 22

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 2 agosto 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 9.15.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. Nuovo testo C. 925 Costa ed abb.

(Parere alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° agosto 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*). Preso atto che non vi sono richieste di intervento sulla proposta di parere, la pone in votazione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta, sospesa alle 9.25, riprende alle 10.05.

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.**Testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb.**

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, considerato che la nuova proposta di parere sul provvedimento in esame non è ancora interamente definita, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, che sarà convocata nella pausa dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 10.10.**SEDE CONSULTIVA***Venerdì 2 agosto 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.***La seduta comincia alle 13.****Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.****Testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb.**

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana di oggi.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato 2*), precisando che la stessa rappresenta una riformulazione della sua precedente proposta di parere, depositata ieri.

Emanuele FIANO (PD) dichiara che il suo voto sulla proposta di parere della relatrice sarà favorevole, ma sottolinea che sarà dato non senza remore e in modo sofferto.

Ricorda infatti che l'articolo 3 della legge Reale (n. 654 del 1975) punisce, tra

l'altro, chi « istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi ». La proposta di legge in esame modifica la legge Reale punendo nello stesso modo anche chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione « fondati sull'omofobia o transfobia ». La proposta di parere della relatrice pone come condizione che si modifichi la legge Reale nel senso di prevedere che la pena sia inflitta nel caso in cui « apertamente » si istighi a commettere o si commettano atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o fondati sull'omofobia o transfobia. L'aggiunta dell'avverbio « apertamente » nella descrizione della fattispecie di reato si prefigge di circoscrivere la condotta penalmente rilevante, cioè l'istigazione a commettere atti di discriminazione, distinguendola dalla libera espressione del pensiero, e quindi a salvaguardare la libertà di manifestazione delle proprie idee.

Ciò premesso, rileva che il confine tra la legittima espressione del proprio pensiero e l'istigazione alla discriminazione è molto sottile, come ha avuto personalmente modo di sperimentare in occasione di procedimenti penali contro soggetti autori di gravi atti di discriminazione contro lui e la sua famiglia: procedimenti nei quali il giudice ha dovuto, alla fine, dopo un percorso di argomentazione non semplice, concludere che non si era in presenza di manifestazione di idee, ma appunto di atti discriminatori e di incitazione alla discriminazione.

Poiché l'avverbio « apertamente » rischia di estendere la tutela della libertà di pensiero a scapito di quella contro la discriminazione, avrebbe preferito che la questione – che a suo avviso è una questione di merito penalistica, più che una questione di costituzionalità – fosse quanto meno posta alla Commissione di merito sotto forma di osservazione, anziché di condizione. Prende comunque atto del fatto che non esistevano i presupposti in tal senso.

Mariastella GELMINI (PdL) osserva che il testo si limita a modificare la legge Reale, così come modificata dalla legge

Mancino, con riferimento unicamente alla parte che riguarda gli atti di discriminazione e l'istigazione agli atti di discriminazione e di violenza per motivi fondati sull'omofobia o transfobia, e non la condotta di chi propaganda idee fondate sull'omofobia o transfobia. L'obiettivo quindi deve essere quello di formulare una fattispecie penale che punisca unicamente gli atti discriminatori e violenti ovvero di istigazione a tali atti.

Occorre però riflettere attentamente sulla necessità non solo di specificare la condotta di « istigazione », per rendere la fattispecie penale determinata e tassativa (articoli 25 e 27 della Costituzione), ma anche concentrarsi sulla questione della tutela della libertà di pensiero (articolo 21 della Costituzione) verificando che la soluzione adottata non sia in alcun modo contraria a tale principio. Deve essere quindi evidente che la nuova fattispecie penale non si applichi alle idee diffuse nell'ambito educativo, didattico, accademico, scientifico letterario e così via. È corretto altresì riflettere sul rispetto del principio di uguaglianza, proprio per evitare di creare una fattispecie penale che produca una sorta di « discriminazione al contrario » e, quindi, una situazione differenziata dal punto di vista della legislazione che potrebbe essere contraria all'articolo 3 della Costituzione.

Va inoltre rilevato che esiste già nel nostro ordinamento un'aggravante per « motivi abietti e futili » a cui in sostanza il giudice può riferirsi nel caso di reati commessi per motivi di discriminazione nei confronti di omosessuali e transessuali. Ultima criticità: diventa complicato ricostruire delle « motivazioni » che abbiano per oggetto moventi interiori, il cui accertamento obiettivo appare alquanto difficoltoso. C'è il rischio infatti di presumere l'aver agito « per motivi di omofobia e transfobia » ogni volta che la condotta illecita abbia interessato, comunque, soggetti di cui siano note l'omosessualità o la transessualità, introducendo una vera e propria inversione dell'onere probatorio.

Renato BALDUZZI (SCpI) fa presente, che essendo stato richiesto nella giornata di ieri in modo informale di un contributo alla stesura della proposta di parere, ha ritenuto di dare tale contributo proprio alla luce dell'esigenza di assicurare il rispetto della Costituzione. A suo avviso, la questione dell'avverbio è infatti una questione di costituzionalità e quindi di competenza della I Commissione.

Ciò premesso, dichiara di apprezzare molto l'intervento del deputato Fiano, ritenendo raro che chi sia stato vittima di discriminazioni sappia mantenere l'equilibrio di valutazione di cui lui ha dato prova.

Rosy BINDI (PD), premesso di condividere integralmente l'intervento del deputato Fiano, osserva che gli avverbi nelle descrizioni delle fattispecie penali possono essere anche il pretesto o la giustificazione, per il magistrato, per non fare giustizia. Se l'inserimento dell'avverbio « apertamente » nella descrizione della condotta che costituisce reato deve servire a tenere distinti gli atti di incitazione alla discriminazione dalle manifestazioni legittime del proprio pensiero, sarebbe, a suo parere, più corretto introdurre una formulazione più circostanziata, per esempio scrivendo che non costituiscono reato di istigazione le libere manifestazioni di pensiero che siano espressione del pluralismo. In ogni caso, nell'augurarsi che l'intento e l'effetto della modifica legislativa proposta dal parere sia quella che si afferma dover essere, dichiara che il suo voto sarà favorevole unicamente in questa ottica interpretativa.

Federica DIENI (M5S), rilevato che l'avverbio « apertamente » circoscrive e restringe la condotta passibile di pena, dichiara l'astensione del suo gruppo dalla votazione sulla proposta di parere.

Nazzareno PILOZZI (SEL) preannuncia il voto contrario del suo gruppo, in quanto l'aggiunta dell'avverbio « apertamente » nella descrizione della fattispecie penale rischia di vanificare la legge, il cui obiettivo è quello di difendere da atti di discriminazione oggettivamente gravi per-

sone che hanno un diverso orientamento sessuale e che si trovano oggi nelle condizioni di non poter manifestare liberamente tale orientamento.

Barbara POLLASTRINI (PD), premesso di condividere gli interventi dei deputati Fiano e Bindi, sottolinea che il suo gruppo ha chiesto tempo per valutare la proposta di parere della relatrice presentata ieri perché è consapevole che si sta intervenendo su un tema di grande delicatezza. Sottolinea che l'obiettivo della proposta di legge è quello di estendere al massimo la tutela della dignità della persona e la cultura del rispetto e dell'uguaglianza. Ciò è particolarmente importante oggi, quando si registra una fase regressiva, con ritorno di atti di discriminazione anche a livelli istituzionali per il colore della pelle o per l'orientamento sessuale. Per questo, nel confermare che il voto favorevole sulla proposta della relatrice è un voto sofferto, dichiara che il suo gruppo vigilerà per verificare che la volontà effettiva dell'Aula sia quella di approvare celermente la legge e di estendere le tutele contro le discriminazioni.

Riccardo FRACCARO (M5S) dichiara sconcerto per gli interventi testé svolti dai colleghi Fraccaro e Bindi.

Riguardo all'intervento del collega Fiano, del quale ha stima e rispetto per la sua esperienza e per il suo passato, ritiene incomprensibile quanto da lui detto – che sostanzialmente si è dichiarato non d'accordo sulla proposta di parere della relatrice ma ha preannunciato di votare ugualmente a favore della stessa – tanto più rispetto a temi di grande rilievo e sensibilità sociale come quello in discussione.

Anche riguardo all'intervento della collega Bindi esprime sconcerto in quanto la stessa ha espresso un forte dubbio rispetto alle intenzioni della proposta di parere preannunciando egualmente il suo voto favorevole, accantonando un dubbio pur di fare un favore a questa maggioranza.

Ritiene che in Assemblea vada portato un testo su cui vi sia piena convinzione da parte della maggioranza che lo vota, almeno su temi di tale rilevanza.

Rosy BINDI (PD) fa presente che su questo argomento non vi sono vincoli di maggioranza, non essendo oltretutto parte del programma di governo. Da parte sua, pur essendo sostenitrice del bipolarismo, è invece contraria al bipolarismo etico, che la spaventa.

Sul tema in esame, è importante assicurarsi che venga distinto l'atto e le parole dalla libera espressione delle idee. A suo avviso è importante poter esprimere liberamente la propria idea ma avere al contempo una legge che tuteli rispetto a comportamenti di omofobia. Conferma comunque che sarà « sentinella » di quanto sarà deciso.

Emanuele FIANO (PD) ringrazia i colleghi Balduzzi e Fraccaro per le parole di stima espresse nei suoi confronti ed intende svolgere alcune precisazioni rispetto a quanto evidenziato.

Nel proprio intervento ha precisato che non avrebbe votato a favore qualora nella proposta di parere fosse stata prevista come condizione l'osservazione contenuta alla lettera b), considerato che il tema dell'aggravante è stato a lungo dibattuto presso la II Commissione.

Ha inoltre evidenziato che su questi temi di carattere etico non vi è alcun vincolo di maggioranza e ritiene importante che il testo giunga alla discussione dell'Assemblea, ricordando di essere tra i firmatari delle proposte di legge abbinata.

Personalmente ritiene poi – anche sulla base della sua esperienza personale – che le previsioni « apertamente istiga » o « istiga » restino comunque all'interno della cornice della discrezionalità del giudice.

Dichiara comunque anch'egli che sarà « sentinella » di quanto sarà deciso.

Renato BALDUZZI (SCpI) fa presente di aver dato il proprio contributo per la definizione della proposta di parere, dopo che gli è stato chiesto, tenendo conto della particolare delicatezza della materia, in cui occorre conciliare principi costituzionali di eguale importanza tra loro. Non era dunque una questione di trovare un

compromesso ma di rispetto della posizione di ciascuno e delle diverse esigenze presenti.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che nella scorsa legislatura ha avuto vari punti di riferimento, tra cui il presidente Bindi, autorevole Vicepresidente della Camera, che si sente onorato oggi di rassicurare riguardo al fatto che l'unico sforzo è quello di dare certezza ad una fattispecie penale, distinguendo nettamente l'opinione dall'istigazione, trattandosi di condotte completamente diverse. Non vi è altra esigenza che quella di dare a ciascuna condotta la pena che merita evitando dubbi interpretativi.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, ringrazia tutti i colleghi che sono intervenuti così da pervenire alla formulazione di un parere condiviso. Ringrazia in particolare il collega Fiano per il proprio intervento e la collega Gelmini che ha espresso la posizione del suo gruppo esprimendo particolare attenzione rispetto all'articolo 21 della Costituzione. Ringrazia il presidente Sisto per l'ulteriore chiarimento fornito e si associa nel rassicurare che l'intenzione è quella di distinguere tra opinione ed istigazione. Ringrazia infine la collega Pollastrini per il lavoro fatto.

Le dispiace che il collega Fraccaro abbia espresso sfiducia verso l'istituzione, sottolineando come sia molto importante che il parere in esame metta insieme posizione tra loro diverse.

Ricorda di aver fatto, insieme ad altre colleghe, battaglie importanti per la difesa dei diritti civili e delle donne e ringrazia tutti per il contributo fornito.

Riccardo FRACCARO (M5S) ribadisce la propria sfiducia che ritiene confermata da alcuni elementi. Ritiene infatti giusta la preoccupazione riguardo al rispetto del principio di tassatività della fattispecie penale ma si chiede allora per quali ragioni non sia stato affrontato quanto rilevato da molte associazioni, che hanno lamentato la mancanza di una definizione nell'ordinamento di « omofobia » e « transfobia ».

Rileva come vi sia la volontà, in una parte del Partito democratico, di trovare la mediazione tra posizioni diverse ma allora andrebbe cercato un accordo anche con le minoranze.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Laura RAVETTO (PdL) chiede che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, siano definiti i tempi di esame dell'atto del Governo n. 16, di cui è relatrice.

La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Venerdì 2 agosto 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Venerdì 2 agosto 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 16.35.

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

Testo base C. 1154 Governo, C. 15 d'iniziativa popolare, C. 186 Pisicchio, C. 199 Di Lello, C. 255 Formisano, C. 664 Lombardi, C. 681 Grassi, C. 733 Boccadutri, C. 961 Nardella, C. 1161 Rampelli, C. 1325 Gitti e petizione n. 43.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° agosto 2013.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che ieri – su richiesta dei relatori e con il consenso della maggioranza dei gruppi espresso in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – ha scritto alla Presidente della Camera per chiedere a lei e alla Conferenza dei presidenti di gruppo il rinvio della discussione del provvedimento a martedì 6 agosto, per dare modo ai relatori di poter approfondire le questioni poste dai numerosi emendamenti presentati al disegno di legge del Governo, che la Commissione ha adottato come testo base.

Comunica che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha confermato l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea alle ore 17 di oggi.

In considerazione di quanto sopra esposto, ritiene che non vi siano le condizioni per esaminare e votare gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati. Pertanto la Commissione potrebbe confermare la scelta del disegno di legge del Governo come testo di riferimento e riferire sull'esito dei lavori della Commissione. Ciò allo scopo di consentire la discussione senza ritardo del provvedimento in Assemblea. A tal fine tutte le proposte emendative presentate in Commissione potrebbero essere considerate ripresentate in Aula, previa comunicazione scritta dei rappresentanti di gruppo.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, chiede se la Commissione debba votare sul testo del Governo.

Ettore ROSATO (PD) chiede se il regolamento vieti di deliberare il conferimento del mandato al relatore sul testo base.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, precisa che il disegno di legge del Governo è già stato adottato come testo base e che, deliberando il conferimento ai relatori di un mandato a riferire favorevolmente su di esso, la Commissione in un certo senso accoglierebbe il testo del Governo come

testo conclusivo dell'esame in sede referente, laddove l'esame in sede referente non si è concluso, non essendo stato possibile, per le ragioni che si conoscono, esaminare gli emendamenti presentati, la cui discussione è rinviata all'Aula. Ciò premesso, il regolamento non vieta il conferimento del mandato in assenza dell'esame degli emendamenti, restando nella piena libertà della Commissione di decidere se conferire ai relatori il mandato a riferire favorevolmente sul testo oppure incaricare il presidente di spiegare all'Aula le ragioni per le quali la Commissione non ha concluso l'esame.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) dichiara che il suo gruppo è a favore della proposta del presidente di riferire all'Assemblea sull'esito dei lavori senza che la Commissione conferisca un mandato ai relatori sul disegno di legge del Governo. Sottolinea che il voto favorevole è espresso in quanto si tratta di un passaggio meramente tecnico, volto a regolare il passaggio del provvedimento in Assemblea, e ribadisce che il suo gruppo è contrario al disegno di legge del Governo. Conclude dando atto ai relatori del lavoro svolto per l'esame degli emendamenti.

Danilo TONINELLI (M5S) dichiara che il suo gruppo è favorevole alla proposta del presidente come pure ad altre soluzioni che permettano di portare il provvedimento in Assemblea quanto prima.

Mariastella GELMINI (PdL), *relatore*, Emanuele FIANO (PD), relatore, e Renato BALDUZZI (SCpI) dichiarano che i rispettivi gruppi sono favorevoli alla proposta del presidente.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, preso atto dell'orientamento dei gruppi, comunica che riferirà all'Assemblea sull'esito dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle 17.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. (Nuovo testo C. 925 Costa ed abb.).**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 925 Costa, recante « Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante »,

preso atto che:

il titolo del provvedimento, in merito alla diffamazione a mezzo stampa, si riferisce anche ad altri mezzi di diffusione delle opinioni;

nel testo dell'articolo 1 non risultano previsioni espresse riferite ai c.d. blog, taluni dei quali, tuttavia, da un punto di vista sostanziale, hanno talvolta una portata comunicativa analoga a quella dei mezzi di informazione disciplinati dallo stesso articolo 1 con la conseguenza che i relativi effetti dovrebbero essere oggetto di considerazione nell'ambito del bilanciamento tra l'interesse del pubblico ad essere informato e l'interesse della persona, fisica o giuridica, a non essere lesa nella sua identità personale;

verificato che:

ad una valutazione del testo sotto il profilo del temperamento dell'interesse alla tutela della persona offesa dal reato e di quello alla ragionevole durata dei procedimenti, tenendo anche conto delle esigenze deflative del contenzioso, non risultano adottate soluzioni normative con effetti estintivi dei procedimenti in caso di

offerta risarcitoria da parte del soggetto attivo del reato valutata congrua dall'autorità procedente;

considerato che:

l'articolo 1, comma 01, estende l'applicazione della legge n. 47 del 1948 alle testate giornalistiche on-line senza richiamare l'estensione alle trasmissioni radiotelevisive, in merito alle quali, tuttavia, sono previste specifiche disposizioni dallo stesso articolo 1, comma 1, lettera *b*);

l'articolo 1, comma 1, lettera *c*), in base a previsioni introdotte dal Senato, modifica l'articolo 8 della legge n. 47 del 1948, inserendo, dopo il quarto comma, un comma, che prevede, per la stampa non periodica, a richiesta dell'offeso, che l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale (editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero lo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile) provvedono alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale, soltanto « in caso di ristampa o nuova diffusione anche in versione elettronica ed, in ogni caso, sul proprio sito ufficiale »;

pertanto, nel caso in cui non vi sia ristampa o nuova diffusione anche in versione elettronica e l'autore dello scritto

o gli altri soggetti responsabili non abbiano un proprio sito ufficiale, non è prevista un'ipotesi alternativa di pubblicazione di dichiarazioni o di rettifiche a richiesta dell'offeso;

l'articolo 1, comma 1, lettera *d*), nel prevedere la facoltà dell'autore dell'offesa di avvalersi della procedura di rettifica, non stabilisce, tuttavia, oneri di informazione nei suoi confronti a carico del direttore responsabile del giornale o del periodico o del responsabile della trasmissione che gli consentano di venire a conoscenza della presentazione di istanza di rettifica da parte del soggetto offeso;

rilevato che:

l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), modifica l'articolo 8 della legge n. 47 del 1948, inserendo, dopo il terzo comma, un nuovo comma che prevede che « Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni »;

il richiamo all'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione sembra doversi correttamente sostituire con l'articolo 32-*quinquies* che, tuttavia, prevede modalità di rettifica per le trasmissioni radiotelevisive che appaiono formulate soprattutto per trasmissioni quotidiane, difficilmente riferibili a trasmissioni di diversa periodicità o *una tantum*;

valutato che:

l'articolo 1, comma 2, capoverso articolo 11-*bis*, prevede che, in sede di determinazione del danno, il giudice tiene conto dell'effetto riparatorio della rettifica;

tuttavia, lo stesso articolo, comma 4, capoverso articolo 13, comma 3, stabilisce la non punibilità dell'autore dell'offesa se provvede alla pubblicazione di dichiarazioni o di rettifiche, senza far salva la responsabilità civile dell'autore dell'offesa, responsabilità in relazione alla

quale, nel giudizio civile, dovrà tenersi conto, ai sensi del citato articolo 11, dell'effetto riparatore della rettifica;

l'articolo 1, comma 4, capoverso articolo 13, comma 1, prevede una pena per la diffamazione a mezzo stampa, senza disporre per la diffamazione effettuata con il mezzo radiotelevisivo;

l'articolo 2, comma 3, sostituisce il vigente articolo 595 del codice penale, con una formulazione nella quale non trovano espresso riferimento le fattispecie sottese alla vigente formulazione riferita a « qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 01, si estenda l'applicazione della legge n. 47 del 1948, già prevista per le testate giornalistiche on-line, anche alle trasmissioni radiotelevisive per le quali sono previste specifiche disposizioni dallo stesso articolo 1, comma 1, lettera *b*);

2) all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), si preveda la possibilità di pubblicazione di dichiarazioni o rettifiche, a richiesta dell'offeso, anche nel caso in cui non vi sia ristampa o nuova diffusione anche in versione elettronica e l'autore dello scritto o gli altri soggetti responsabili non abbiano un proprio sito ufficiale;

3) all'articolo 1, comma 4, capoverso articolo 13, comma 1, si estendano le previsioni ivi previste anche alla diffamazione commessa con il mezzo radiotelevisivo;

e con le seguenti osservazioni:

a) si consideri l'opportunità di prevedere al titolo del provvedimento, ove ci si riferisce ad altri mezzi di diffusione delle opinioni, anche un richiamo ai mezzi di comunicazione;

b) si valuti l'opportunità di opzioni normative ad effetto deflattivo che puntino alla chiusura dei procedimenti per effetto di offerta risarcitoria da parte del soggetto attivo del reato valutata congrua dall'autorità procedente;

c) parimenti, valuti la Commissione di merito l'opportunità di far riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, all'articolo 32-*quinquies* anziché all'articolo 32 e di prevedere la possibilità di trasmissione di rettifiche anche nel caso di trasmissioni radiotelevisive non periodiche o con periodicità non quotidiana;

d) all'articolo 1, comma 4, capoverso articolo 13, si consideri l'opportunità di

stabilire, al comma 3, una esplicita clausola diretta a far salva la responsabilità civile dell'autore dell'offesa, responsabilità in relazione alla quale, nel giudizio civile, dovrà tenersi conto, ai sensi del citato articolo 11, dell'effetto riparatore della rettifica;

e) all'articolo 2, comma 3, che sostituisce il vigente articolo 595 del codice penale, si valuti se la formulazione adottata abbia una portata normativa idonea a comprendere anche le fattispecie aggravate indicate nel vigente terzo comma che fa riferimento a « qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico ».

ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.
Testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb.**

**PROPOSTA DI PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONE
E OSSERVAZIONI**

La I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 245 Scalfarotto ed abbinate, come modificato dagli emendamenti approvati, recante « Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia »,

rilevato come quanto previsto dal testo vada valutato con ponderazione e attenzione, tenendo conto in particolare di quanto sancito dagli articoli 3, 21, 25 e 27 della Costituzione,

evidenziato in particolare come vada valutato il rispetto del principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale poiché gli elementi previsti dal testo sono suscettibili di ricomprendere situazioni ampie e indeterminate e si fondano su situazioni e scelte soggettive – anziché su posizioni oggettive – attenendo alla sfera individuale della persona e con carattere potenzialmente mutevole nel tempo e quindi di difficile verifica,

tenuto conto che quanto stabilito dal testo potrebbe prefigurare una situazione normativamente differenziata rispetto ad altre situazioni analogamente meritevoli di tutela, in cui si commettono delitti contro la persona in ragione delle condizioni personali, così violando il principio di uguaglianza e la giurisprudenza delle Corti europee,

evidenziata altresì la necessità di assicurare il rispetto del principio di libertà di espressione di cui all'articolo 21 della

Costituzione evitando il rischio in particolare di scivolare sul delicato territorio dei reati di opinione e di introdurre nell'ordinamento illegittime violazioni delle libertà di manifestazione del pensiero, anche perché potrebbe risultare alquanto difficoltoso sul piano probatorio ricostruire i motivi che hanno determinato l'agire,

rilevato altresì come gli elementi previsti dal testo, avendo per oggetto moventi interiori il cui accertamento obiettivo non è univoco possono dar luogo alla presunzione di sussistenza ogni volta che la condotta illecita interessi soggetti di cui siano note l'omosessualità o la transessualità, e così introdurre una vera e propria inversione dell'onere probatorio,

rilevato che conseguentemente, al fine del rispetto del principio di determinatezza e di tassatività delle norme incriminatrici (articoli 25 e 27 della Costituzione), risulta necessario richiedere che la condotta di istigazione sia esplicitata, non potendosi mai dedurla dalla opinione espressa (pure se rilevante ai sensi dell'articolo 595 del codice penale),

rilevato infine che, gli elementi in questione consentono, come introdotti nel sistema vigente, di ricorrere alla applicazione dell'aggravante di cui all'articolo 61 n. 1 del codice penale, così efficacemente completando l'apparato sanzionatorio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) valutato con attenzione e ponderazione quanto stabilito dal testo in esame, tenendo conto di quanto evidenziato in premessa, con particolare riguardo al rispetto degli articoli 3, 21, 25 e 27 della Costituzione, relativamente alla necessità di dettagliare e specificare la condotta di istigazione, quale elemento discretivo della semplice opinione:

a) all'articolo 1, comma 1, prima della lettera *a)*, sia aggiunta la seguente:

0a) al comma 1, alle lettere *a)* e *b)*, le parole: « istiga a commettere o commette » sono sostituite con le seguenti: « apertamente istiga a commettere o commette »;

b) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *b)*, sia aggiunta la seguente:

b-bis) al comma 3, le parole: « l'incitamento » sono sostituite dalle seguenti: « l'aperto incitamento »;

e con le seguenti osservazioni:

a) si tenga conto che quanto stabilito dal testo potrebbe prefigurare una situazione normativamente differenziata rispetto ad altre situazioni analogamente meritevoli di tutela, in cui si commettono delitti contro la persona in ragione delle condizioni personali, così violando il principio di uguaglianza e la giurisprudenza delle Corti europee;

b) in tale percorso, si tenga conto dell'applicabilità agli elementi introdotti dell'aggravante generale « motivi abietti o futili » di cui all'articolo 61, n. 1, del codice penale.